



N. 5397/14/13/21 R.G. notizie di reato

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di GENOVA**

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- art. 408, 411 c.p.p.

REPUBBLICA
DI GENOVA
- 8 APR. 2015
PROC. N.

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova

Il Pubblico Ministero dott. Francesco Paolo Cardona Albini
Letti gli atti del procedimento penale a margine indicato
nei confronti di BARBARESCHI LUCA
per il reato di cui all'art.595 C.p.

OSSERVA:

il procedimento è stato iscritto su denuncia querela sporta da Giuseppe Grillo in relazione a dichiarazioni rese nel corso di trasmissione radiofonica dall'allora parlamentare Luca Barbareschi. In particolare questi, senza che l'argomento avesse attinenza con il tema dell'intervista resa nel corso del programma radiofonico "Radio 2 Days" (attinente ad uno spettacolo teatrale messo in scena dall'indagato) ne offendeva la reputazione mediante le seguenti espressioni: "...oggi ridevo sentivo Grillo in televisione che diceva faremo la verifica fiscale a tutti i parlamentari italiani e io gli risponderai faremo la verifica fiscale a Grillo, dove ci racconterà tutte le volte che veniva pagato in nero per vent'anni della sua vita....lo sanno tutti....è luogo comune". La considerazione svolta dall'indagato nei confronti del querelante ha un'obbiettiva capacità lesiva dell'onorabilità dello stesso e *ictu oculi* non può ritenersi in alcun modo funzionalmente connessa allo svolgimento del suo ufficio parlamentare, in particolare per il contesto in cui venne pronunciata.

Tuttavia, su istanza del difensore depositata a seguito della notifica di avviso conclusione indagini preliminari, sono stati acquisiti ulteriori elementi utili a circostanziare meglio, quantomeno sotto il profilo della sussistenza dell'esercizio del diritto di critica, la condotta dell'indagato. Mentre non è emerso alcun procedimento amministrativo o giudiziario in relazione alle ipotesi di evasione o frode fiscale riconducibili al querelante, effettivamente la notizia del "pagamento in nero" delle sue prestazioni artistiche, che sarebbe avvenuto in passato, aveva avuto una diffusione a mezzo stampa sia nel 2011 che, successivamente ai fatti oggetto del presette procedimento, nel 2014.

In particolare le notizie diffuse dal quotidiano "Il Secolo XIX" nel 2011 facevano già riferimento a una fonte ben identificata -Raffaello Liguori, già gestore del "Covo di Nord-est" di S.Margherita Ligure - che aveva addirittura

dichiarato di essere in possesso di documentazione comprovante i pagamenti delle prestazioni artistiche avvenuti in contanti. Il Liguori, nei cui confronti non risulta sia mai stata sporta querela, sentito a sommarie informazioni su tali fatti, li confermava integralmente, riferendo di aver pagato in più circostanze, negli anni 80/90, in quattro o cinque serate l'importo dovuto prevalentemente in contanti e senza alcuna fatturazione o ricevuta da parte dell'artista e che tali notizie, corredate dai documenti sopra citati, erano appunto state oggetto di diverse interviste rese a due quotidiani, nelle epoche sopra riferite.

Alla luce di tali emergenze pare possibile ritenere che la circostanza già riferita dal Liguori, divenuta di pubblico dominio per la pubblicazione su diversi quotidiani, anche in epoca antecedente ai fatti per cui si procede, confermata direttamente dalla fonte della notizia, avuto riguardo alla dimensione pubblica del personaggio ed all'obbiettivo interesse che può riconoscersi a tali fatti, anche per le polemiche scatenate in ambito politico dalle rispettive prese di posizione all'interno degli opposti schieramenti sul tema dell'evasione fiscale e delle retribuzioni dei parlamentari, siano tutte circostanze che valgono a riconoscere l'avvenuto esercizio di un diritto di critica da parte dell'indagato, che è stato comunque espresso in modo continentale, essendosi questi limitato al riferimento a circostanze che erano già state rese pubbliche, di obbiettiva rilevanza sociale e mai smentite direttamente dall'interessato.

Visto l'art. 408 c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

MANDA ALLA SEGRETERIA PER L'AVVISO ALLA PERSONA OFFESA EX ART. 408 C.P.P.

Genova, li 10/03/2015

IL PUBBLICO MINISTERO
(dott. Francesco Paolo Cardona Albini)

IL GIP DISPONE L'ARCHIVIAZIONE
PER I MOTIVI ADOTTI DAL P.M.
Genova, 23 APR. 2015

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Massimo Cusatti

Depositato in Cancelleria

il

12 3 APR. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
LUISA DE AGOSTINI